GRUPPO24ORE

LEX24

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale

Sentenza 30 ottobre 2019, n. 44171

Integrale

Guida in stato di ebbrezza - Articolo 186 cds - Condanna - Circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti - Sospensione della patente di guida - Presupposti - Articolo 2700 cc - Avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore - Articolo 356 cpp - Criteri - Articolo 114 disposizioni di attuazione cpp - Cause di non punibilità - Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 13681 del 2016 - Particolare tenuità del fatto - Diniego - difetto di motivazione

---

Integrale

Guida in stato di ebbrezza - Articolo 186 cds - Condanna - Circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti - Sospensione della patente di guida - Presupposti - Articolo 2700 cc - Avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore - Articolo 356 cpp - Criteri - Articolo 114 disposizioni di attuazione cpp - Cause di non punibilità - Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 13681 del 2016 - Particolare tenuità del fatto - Diniego - difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere

Dott. CENCI Daniele - rel. Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 04/04/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CENCI DANIELE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. EPIDENDIO TOMASO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

udito il difensore: e' presente l'avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) in sostituzione dell'avvocato (OMISSIS) del foro di SULMONA, come da nomina a sostituto processuale ex articolo 102 c.p.p. depositata in udienza, che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di L'Aquila il 4 aprile 2019, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Sulmona il 5 marzo 2018 ha ritenuto (OMISSIS) responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186, comma 2, lettera b: tasso alcoolemico di 1,49 grammi/litro alla prima prova e di 1,26 g./L. alla seconda), fatto commesso il (OMISSIS), in ora notturna, provocando un incidente stradale, in conseguenza, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della causazione di incidente, condannato alla pena di giustizia, con i doppi benefici, ebbene, riconosciuta anche l'attenuante della condotta riparatoria di cui all'articolo 62 c.p., n. 6, e, stimate le riconosciute attenuanti complessivamente prevalenti sull'aggravante di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 2-bis, ha rideterminato riducendole, sia la pena che la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi, con i quali denunzia violazione di legge (tutti e tre) e anche difetto di motivazione (il secondo motivo).

2.1. Con il primo motivo censura la violazione dell'articolo 357 c.p.p., comma 2, lettera e) ed f), in relazione all'articolo 2700 c.c., articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p., in quanto, ad avviso del ricorrente, non risultando dal verbale dei Carabinieri del (OMISSIS) essere stato avvisato il difensore di fiducia nominato da (OMISSIS) dell'accertamento da svolgersi tramite etilometro, la non coincidente dichiarazione resa in udienza dal Maresciallo dei C.C. (OMISSIS) (peraltro - si sottolinea - oggetto di contestazione in udienza, sicche' il dato non potrebbe ritenersi pacifico), dichiarazione secondo la quale, in realta', l'avvocato era stato contattato telefonicamente, non potrebbe avere valore, in quanto in contrasto con il tenore testuale del richiamato verbale, nel quale non e' contenuta la compiuta descrizione della effettuazione di tale avviso, ad esempio del numero di telefono sul quale e' stata reperito il difensore o altri elementi. La lacuna contenuta nel verbale, ad avviso del ricorrente, forse - si ipotizza - "determinat(a) dall'utilizzo di un modulo prestampato che non prevede tale eventualita', ma era onere della p.g. provvedere all'integrazione (..., comunque) in nessun modo puo' essere integrata dalla successiva deposizione testimoniale, proprio per la intangibilita' del verbale e la sua natura di atto pubblico" (cosi' alle pp. 7-8 del ricorso).

Si sottolinea avere svolto tale eccezione, disattesa, sia nelle questioni preliminari del dibattimento di primo grado sia in sede di conclusioni sia nell'atto di appello e che la tempestivita' e' stata riconosciuta dalla stessa Corte di merito.

La nullita' dell'accertamento determinerebbe, dunque, la impossibilita' di porre l'esito dello stesso a fondamento di una sentenza di condanna.

2.2. Mediante il secondo motivo denunzia promiscuamente violazione dell'articolo 131-bis c.p. e difetto di motivazione in relazione alla esclusione della invocata causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto.

La Corte di appello, a fronte di specifica richiesta avanzata con il terzo motivo di appello (pp. 8-11 ove si sottolinea che l'imputato non avrebbe bevuto "tanto" ma avrebbe bevuto solo poco prima di essere fermato, si sostiene la occasionalita' e la non abitualita', che sarebbero dimostrate dall'incensuratezza e dall'avvenuto risarcimento del danno da parte di (OMISSIS), evidenziando che stava rientrando a casa dal lavoro), avrebbe omesso il doveroso giudizio complessivo su tutte le circostanza concrete del caso, limitandosi - ma, si stima, illegittimamente ed erroneamente - a valorizzare solo il tasso alcoolemico riscontrato, in contrasto con i principi puntualizzati dalla S.C. a Sezioni sia Unite che semplici (richiamate al riguardo Sez. U, n. 13681 del 06/04/2016, ric. Tushaj, e la recente decisione di Sez. IV, n. 58261 del 20 novembre 2018).

2.3. Infine, con l'ultimo motivo si duole della ritenuta violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 2-septies: "La previsione in parola prevede che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto a questa e che le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. La Corte, tuttavia ha seguito un percorso inverso, applicando prima le diminuzioni per le circostanze attenuanti e poi l'aumento per l'aggravante. L'applicazione del corretto metodo di calcolo porterebbe a una sensibile diminuzione della pena dell'ammenda (pena base: Euro 900, aumentata di un terzo sino a Euro 1.200, diminuita di un terzo fino a Euro 800 e ancora di un terzo fino a Euro 534, anziche' Euro 600.) L'errore puo' essere emendato anche ai sensi dell'articolo 620 c.p.p., lettera l)" (cosi' a p. 14 del ricorso).

Il ricorrente chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza con rinvio ovvero eventualmente senza rinvio, ove la Corte di legittimita' riconosca sussistenti elementi tali da poter affermare la sussistenza della causa di non punibilita' ex articolo 131-bis c.p..

3. Va premesso che il reato, risalente al (OMISSIS), non e' prescritto.

4. Cio' posto, quanto al primo motivo di ricorso, risulta corretta ed adeguata la risposta fornita dalla Corte di appello alla p. 3 della sentenza impugnata, ove si da' atto dal verbale redatto dalla polizia giudiziaria risulta che l'avviso rituale all'automobilista e' stato dato e che dalla testimonianza del M.llo dei C.C. emerge che il difensore e' stato regolarmente contattato ma che non e' intervenuto.

Non puo' sostenersi che vi sia una contrarieta' del contenuto della testimonianza rispetto a quanto l'atto redatto dal pubblico ufficiale, in realta', non dice, in quanto il verbale, appunto, per stessa ammissione del ricorrente, nulla afferma circa l'effettuazione dell'avviso telefonico al difensore.

Il primo motivo di ricorso, percio', deve essere rigettato.

5. Quanto al secondo motivo di impugnazione, la Corte territoriale ha basato il diniego dell'applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, che era stata invocata con il terzo motivo di appello mediante richiamo di circostanza di fatto stimate significative (alle pp. 8-10 dell'impugnazione di merito si assume che la ritenuta occasionalita' e non abitualita'

sarebbero dimostrate dall'incensuratezza, dall'avvenuto risarcimento del danno da parte di (OMISSIS) e dalla non significativita' dell'ora notturna, in quanto il soggetto stava rientrando a casa dal lavoro), solo sull'essere il tasso alcoolemico "molto al di sopra della soglia di rilevanza penale", cioe' 1,49/1,26 grammi-litro rispetto alla soglia di 0,8 g./L. (p. 3 della sentenza impugnata, sestultima-quartultima riga).

L'affermazione non risulta corretta.

Infatti, le Sezioni Unite della S.C. con la sentenza n. 13681 del 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266589-01, hanno precisato la non incompatibilita' con il giudizio di particolare tenuita' della presenza di soglie di punibilita' all'interno della fattispecie tipica: "La causa di non punibilita' della particolare tenuita' del fatto di cui all'articolo 131-bis c.p., in quanto configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, e' configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuita', la presenza di soglie di punibilita' all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi e' una fattispecie che integra un illecito amministrativo").

Particolarmente persuasivo il ragionamento svolto al riguardo dal qualificato Consesso (nel "considerato in diritto", sub n. 10), che propone anche un esempio assai illuminante, che sembra essere sfuggito alla Corte di appello di L'Aquila e che, per chiarezza, appare opportuno qui riproporre:

"(...) e' possibile rispondere agli interrogativi che riguardano la fattispecie in esame. Essa si inscrive nella categoria degli illeciti che presentano una soglia quantitativa che segna l'ambito di rilevanza penale del fatto o che regola la gravita' dell'offesa. Qui il dato oggetto di misurazione e' il tasso alcoolemico.

Orbene, e' chiaro che il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il minimo disvalore della situazione dannosa o pericolosa. Il giudice che ritiene tenue una condotta collocata attorno all'entita' minima del fatto conforme al tipo, contrariamente a quanto ritenuto dall'ordinanza di rimessione, non si sostituisce al legislatore, ma anzi ne recepisce fedelmente la valutazione (...).

Chiaramente, quanto piu' ci si allontana dal valore-soglia tanto piu' e' verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo. Tuttavia, nessuna conclusione puo' essere tratta in astratto, senza considerare cioe' le peculiarita' del caso concreto. Insomma, nessuna presunzione e' consentita.

Tale conclusione, desunta dai principi espressi dalla nuova normativa, e' anche perfettamente aderente al senso comune ed alla pratica giudiziaria. E' illuminante l'esempio, gia' evocato dalla sentenza Longoni, dell'agente che, in stato di grave alterazione alcoolica integrante la fattispecie di

cui all'articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), si pone alla guida di un'auto in un parcheggio isolato, spostandola di qualche metro e senza determinare alcuna situazione pregiudizievole".

6. Dovendosi dare continuita' al richiamato principio, consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 131-bis c.p., con rinvio per muovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia; assorbito il terzo motivo di ricorso, che presuppone affermata la penale responsabilita' e punibile la condotta dell'imputato. Motivazione semplificata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di cui all'articolo 131-bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto.

Motivazione semplificata.